

Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeinternazionale@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino, (*)

Protocollo n. (*) / A1409A

(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione

Allegati n. 2

All'Associazione Produttori Miele Piemonte
Corso Crimea 69
Alessandria

Ai Servizi Veterinari delle ASL
Area A, B e C

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta chiarimenti dall'Associazione Produttori Miele Piemonte – risposta e indicazioni per i Servizi Veterinari preposti al controllo.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti dell'Associazione Produttori Miele Piemonte del 05/10/2018 (in allegato) si esplicitano di seguito le seguenti considerazioni di interesse anche dei Servizi Veterinari preposti al controllo:

Notifica inizio attività di smielatura:

1. Come richiamato nella nota prot. n. 25735/1409A del 21/12/2017, l'apicoltore che effettua l'attività di raccolta (intesa come recupero dei melari), smielatura, confezionamento e vendita del proprio miele, rientra nell'attività primaria e, qualora abbia già provveduto alla registrazione della propria attività apistica nella Banca dati Apistica Nazionale (BDA), ha assolto gli obblighi per la notifica di inizio attività ai sensi del Reg. CE/852/2004. Pertanto, l'apicoltore non è tenuto a trasmettere, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), la notifica di inizio attività all'ASL.
2. Tuttavia, con le modalità sopra indicate attualmente in vigore non risulta sufficientemente chiara la disponibilità di un laboratorio di smielatura, elemento indispensabile ai fini del Controllo Ufficiale da parte dell'Autorità Competente.
3. A tal fine, questo Settore ha provveduto a richiedere all'IZS di Teramo, per il tramite del Ministero della Salute, un'implementazione del Sistema informativo (BDA) con la possibilità di indicare il possesso di un laboratorio di smielatura.
4. Per agevolare i Servizi Veterinari deputati al controllo del miele, si fornisce in allegato un modulo per la comunicazione all'ASL del possesso di un laboratorio di smielatura, che l'apicoltore dovrà trasmettere direttamente al Servizio veterinario preposto per il tramite della posta elettronica, senza il passaggio dal SUAP, contestualmente alla registrazione della propria azienda nella BDA.



5. Resta inteso che l'operazione di trasformazione/lavorazione e/o aggiunte al miele di altri prodotti (es. nocciole) o di confezionamento di miele proveniente da apiari diversi dal proprio dovrà comunque essere notificata ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE/852/2004, come indicato nella nota prot. n. 25735/1409A del 21/12/2017.

Piano di autocontrollo aziendale:

I Regolamenti comunitari, ed in particolare il Reg. CE/852/2004, esplicitano che l'applicazione dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo secondo i metodi HACCP, non siano da applicare alla produzione primaria e alle operazioni correlate.

Pertanto, è sufficiente che vengano applicate procedure semplificate e meno onerose e complesse per garantire la sicurezza dei consumatori. Resta inteso che si dovrà comunque sempre ottemperare anche ai dettami del Reg. CE/178/2002.

Di conseguenza, si ritengono sufficientemente esaustive ai fini dell'applicazione dell'autocontrollo, i contenuti delle "Linee guida settore apicoltura" realizzate da AsProMiele e approvate dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 3615/DB2017 del 13/02/2012.

Si ritiene altresì che le stesse siano da aggiornare nella parte riguardante le indicazioni relative alla registrazione attività.

Si rimane a disposizione e si porgono cordiali saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA
(firmato digitalmente)

Allegati:

1. richiesta di chiarimenti dell'Associazione Produttori Miele Piemonte del 05/10/2018;
2. comunicazione dei dati relativi all'attività "LABORATORIO DI SMIELATURA".

AG/CR

